

## **“OGM e ricerca”**

### GRUPPO DI LAVORO 4

#### **1. Premessa**

Gran parte delle problematiche e delle incertezze esistenti in tema di impiego di OGM in agricoltura potrebbero con grande probabilità essere superate se fossero disponibili i risultati di un maggior numero di ricerche indipendenti, mirate e di lungo periodo sull'impatto delle piante transgeniche sulla salute, sull'ambiente e sui sistemi agricoli locali.

La rete ha, pertanto, previsto di esaminare i temi connessi alla ricerca sugli OGM in un gruppo di lavoro specifico.

#### **2. Obiettivi**

Il gruppo di lavoro “OGM e ricerca” si pone i seguenti obiettivi:

- individuare come la ricerca può contribuire all'azione della Rete;
- individuare tematiche di ricerca in materia di OGM che possono supportare l'azione della Rete;
- promuovere la realizzazione di ricerche sulle tematiche di interesse per la Rete, sia attraverso il sostegno della Comunità Europea, sia attraverso il coordinamento delle ricerche attuate in ambito regionale;
- fare proposte per assicurare che le coltivazioni sperimentali di OGM siano svolte nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza e all'interno di aree a tale scopo autorizzate.

#### **3. La ricerca e la Rete**

La ricerca può fornire nuove conoscenze e informazioni sull'impatto delle coltivazioni di OGM sull'ambiente e sulle implicazioni della coesistenza per l'organizzazione della produzione agricola. Nella normativa europea è spesso raccomandato che le decisioni in materia di OGM dovrebbero essere basate su un fondamento scientifico.

La Rete può svolgere un importante ruolo di impulso e di coordinamento delle ricerche di impatto effettuate a livello locale, e di sensibilizzazione dei governi e delle istituzioni di ricerca pubbliche affinché maggiori risorse ed energie siano impiegate nella valutazione dei rischi legati all'impiego di OGM, sul presupposto che per assicurare un'effettiva coesistenza sono necessarie attività di ricerca di alto livello sull'impatto ambientale ed economico delle colture transgeniche in relazione a specifici territori.

Per quanto riguarda la sperimentazione di OGM in campo aperto, le Regioni e le Autorità aderenti alla rete si sono impegnate a far sì che siano svolte nel rispetto di rigorosi protocolli di sicurezza e all'interno di aree a tale scopo autorizzate.

Alcuni dei temi proposti all'attenzione del gruppo di lavoro riguardano, come detto, la sperimentazione in campo aperto, con parziale sovrapposizione di argomenti con il gruppo 2., che tratta la revisione della direttiva 2001/18, per la parte relativa all'emissione deliberata di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio (Parte B).

#### **4. Tematiche di ricerca**

Alcune tematiche di ricerca potrebbero fornire un supporto alle azioni delle Rete e potrebbero essere alla base di progetti da presentare in partenariato tra le Regioni:

- valutazione dell'impatto delle colture OGM sui sistemi agricoli locali, con particolare riguardo agli aspetti economici e sociali, alle differenze esistenti tra aree del nord e del sud

del territorio europeo, alle problematiche relative alla protezione della qualità e della biodiversità;

- studio delle problematiche tecniche ed economiche relative alla riconversione dei terreni coltivati con OGM. Si sottolinea che finora gli esperimenti hanno riguardato solo l'impatto dell'introduzione di OGM nell'ambiente ma non hanno mai considerato le implicazioni tecnico-economiche della conversione da colture OGM per tornare a poter coltivare quelle non-OGM: impatto sulla microflora del suolo; sementi OGM che restano vitali nel suolo e che costituiscono una fonte di inquinamento per le colture negli anni successivi; divieto a coltivare le colture non-OGM per alcuni anni, imposto con le regole di coesistenza da parte di molti paesi, con i relativi impatti sull'uso del suolo e sul valore dei terreni.

Inoltre, è necessario che gruppi e istituzioni di ricerca a livello decentrato e locale verifichino le ricerche, i risultati e le valutazioni svolte dai privati e dagli esperti a livello centrale, per garantire la trasparenza, l'indipendenza e l'approfondimento dei dati scientifici in materia di OGM.

## **5. Programmi quadro della Comunità Europea**

La realizzazione di ricerche su tematiche di interesse per la rete può essere promossa attraverso i Programmi Quadro della Comunità Europea per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative (Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities), che tendono a finanziare e a coordinare la ricerca europea.

Attualmente sta terminando il Sesto Programma Quadro (6FP) 2002-2006 mentre è già in preparazione il Settimo, delineato nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 6.4.2005.

Negli ultimi programmi quadro le tematiche connesse alle biotecnologie ed in particolare agli OGM sono state sempre presenti, con un aumento dei finanziamenti nel tempo in relazione alla maggiore importanza che le biotecnologie hanno assunto sia per lo sviluppo dell'industria europea sia nelle politiche comunitarie relative alla protezione dell'ambiente e dei consumatori.

Da quanto emerge dal sito web dell'Unione Europea, di cui è presentata una sintesi in allegato, fin dal Quarto Programma Quadro (1994-1998), sono state effettuati progetti di ricerca sugli aspetti socio-economici delle scienze della vita e del settore biotecnologico. Nel Quinto Programma Quadro (1998-2002) le tematiche si sono arricchite di azioni relative agli alimenti, la nutrizione e la salute; nel Sesto Programma Quadro tra le tematiche principali è presente la tematica "Sicurezza e qualità alimentare" con un finanziamento di 685 milioni di euro. Questo significativo cambiamento nell'importanza data dalla Comunità europea alle tematiche relative alla qualità e all'integrità della produzione alimentare e allo sviluppo di produzioni agricole più sicure per la salute e per l'ambiente è evidenziata dallo stanziamento di 2455 milioni di euro previsto nel Settimo Programma Quadro (2007-2013) per le tematiche relative alle biotecnologie, gli alimenti e l'agricoltura (Communication from the Commission "Building the ERA of knowledge for growth"-COM (2005) 118 final).

I risultati delle ricerche effettuate nell'ambito dei Programmi Quadro costituiscono un'importante base di partenza per la programmazione di azioni coordinate nel campo della ricerca da parte delle Regioni e delle Autorità locali aderenti alla rete.

Inoltre, il Settimo Programma Quadro costituisce un'importante occasione per la Rete di: promuovere la realizzazione di ricerche sulle tematiche di interesse per la Rete; coordinare i programmi di ricerca attuati in ambito regionale con quelli attuati in altre regioni, a livello nazionale, comunitario ed internazionale; attirare l'attenzione di ricercatori altamente qualificati sulle tematiche di ricerca che possono supportare l'azione della Rete.

## 6. Banche dati sulla ricerca

La complessità delle scelte tecniche, normative e politiche nel campo dell'applicazione degli OGM ha spinto molte organizzazioni ed istituzioni a costruire database in materia contenenti informazioni sulle ricerche svolte nel mondo, sulle iniziative relative alla valutazione dei rischi, sulle sperimentazioni in atto ecc.

Data base sulle ricerche e i rischi degli OGM sono presenti sui siti della Commissione Europea, della FAO, dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, dell'UNEP, dell'OECD, ecc.; database in materia sono stati realizzati dagli Stati Membri (es. Centro di documentazione per il monitoraggio continuo della ricerca scientifica, economica, sociale e giuridica sugli OGM del Governo italiano; CD ROM dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici del Ministero Ambiente). Infine molte informazioni sono reperibili sui siti delle società produttrici di piante geneticamente modificate.

Tali informazioni potrebbero essere vagliate al fine di selezionare e inserire in un database della rete delle Regioni OGM free quelle più utili a supportare il lavoro delle Regioni nel campo della ricerca sugli OGM.

## 7. Ricerca in ambiente confinato

Le ricerche effettuate con piante transgeniche richiedono la preventiva autorizzazione solo in caso di prove di campo; tutte le fasi di ricerca e sviluppo attuate in laboratorio o comunque in ambiente confinato non sono in alcun modo regolate. Le misure per impedire la "fuga" di transgeni nell'ambiente è lasciata alla discrezione dei ricercatori e non è previsto alcun controllo in merito.

Inoltre, la direttiva 2001/18 al punto 24 delle premesse raccomanda che l'introduzione di OGM nell'ambiente dovrebbe essere effettuata secondo il principio "per gradi", con progressiva riduzione del confinamento degli OGM solo se la valutazione del grado precedente, in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente, indica che è possibile passare al grado successivo. Non risulta che attualmente questa procedura sia seguita, in quanto si passa direttamente dal laboratorio al campo aperto.

Sulla base di tali considerazioni, anche le coltivazioni di OGM in ambiente confinato dovrebbero essere notificate ed autorizzate dall'autorità nazionale competente, che rilascia l'assenso sulla base di un parere vincolante delle Regioni e alle Autorità locali territorialmente competenti che, qualora lo ritengano opportuno, possono verificare le condizioni di confinamento attuate e richiedere ai responsabili della ricerca eventuali valutazioni di rischio ambientale relative ai successivi stadi di rilascio dell'OGM nell'ambiente.

## 8. Ricerca in campo

Sebbene varie regioni della rete siano sfavorevoli alle ricerche in campo con OGM e non hanno interesse a condurre questo tipo di sperimentazioni, la normativa europea consente che le piante geneticamente modificate possano essere sperimentate in campo aperto, sia al fine di determinare il loro valore agronomico per una successiva commercializzazione, sia per valutarne l'impatto sull'ambiente. La maggior parte delle notifiche, tuttavia, riguardano il primo aspetto; l'attività di ricerca pubblica riguarda solo il 10% dei rilasci effettuati nei paesi europei.

L'immissione nell'ambiente di OGM per scopi sperimentali, ai sensi della direttiva 2001/18/EC, Parte B, deve essere preventivamente notificata all'Autorità nazionale competente, che dà il suo consenso alla coltivazione dopo aver esaminato, in particolare, la valutazione del rischio ambientale fornita dal notificante (art. 6, comma 2) e le eventuali osservazioni pervenute attraverso la consultazione pubblica (art. 9).

Il luogo in cui avviene la messa in coltura dell'OGM è scelto dal notificante, senza particolari limitazioni; le condizioni di emissione sono indicate nell'autorizzazione all'emissione

## RETE DELLE REGIONI D'EUROPA "OGM-FREE"

rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà la sperimentazione (art. 6, comma 8).

Ad emissione conclusa, con scadenze fissate nell'autorizzazione, il notificante trasmette all'autorità competente i risultati dell'emissione sui rischi per la salute umana o per l'ambiente (art. 10), verificati attraverso il piano di monitoraggio proposto nella notifica (art. 6, comma 2).

L'elenco delle sperimentazioni autorizzate in Europa dal 2002, con una sintesi delle informazioni riportate nella notifica (SNIF) è riportato sul sito web del Joint Research Center della Commissione Europea ([http://gmoinfo.jrc.it/gmp\\_browse\\_geninf.asp](http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse_geninf.asp)); sul sito sono, inoltre, presentate sintesi relative alle prove sperimentali effettuate nel passato.

In relazione alla ricerca in campo si possono fare le seguenti osservazioni:

- le regioni e le autorità locali sono escluse dai flussi informativi e dalle procedure di autorizzazione delle sperimentazioni in campo. La direttiva 2001/18/EC non prevede una procedura specifica per informare i governi locali delle notifiche presentate che interessano il loro territorio; le amministrazioni locali sono informate attraverso la consultazione pubblica ed hanno pochi giorni (per esempio, in Italia 30 gg.) per formulare eventuali osservazioni. Tale periodo appare insufficiente a consentire ai governi locali di effettuare le verifiche e le valutazioni necessarie a escludere rischi per il proprio territorio, anche considerando la necessità del coordinamento tra le strutture competenti in materia (Ambiente, Agricoltura, Sanità). Il coinvolgimento delle amministrazioni locali appare rilevante ai fini dell'osservanza sia del principio di precauzione, attribuendo grande rilevanza al controllo preventivo, sia del principio di sussidiarietà. Si propone, pertanto, che le notifiche siano inviate contestualmente anche alle Regioni o Autorità locali interessate territorialmente e che il consenso alla sperimentazione sia concesso sulla base di un parere vincolante della regione competente.
- Condizioni di sperimentazione. Le misure adottate per evitare e/o ridurre al minimo la diffusione degli OGM oltre il sito d'emissione, sia durante la sperimentazione sia dopo la sua conclusione, devono essere indicate nella notifica (Dir. 2001/18/EC, Allegato III B, punti F - G). Ulteriori misure possono essere imposte dall'autorità nazionale competente nel provvedimento di autorizzazione della prova sperimentale. La scelta delle misure da adottare è importante in particolare per quanto riguarda le modalità di isolamento rispetto al suolo, all'acqua, a piante e colture sessualmente compatibili. Trattandosi di piante sperimentali, l'isolamento dovrebbe essere totale e le coltivazioni sperimentali dovrebbero essere consentite solo in ambiente confinato. Le attuali autorizzazioni alla ricerca in campo aperto non tengono conto a sufficienza dei danni che possono arrecare nel corso del loro svolgimento, per cui per le colture sperimentali occorre che l'UE stabilisca modalità di tutela dell'ambiente rigorose sia per le colture limitrofe che per la biodiversità, il suolo, le acque. La rete dovrebbe promuovere la definizione di protocolli di sicurezza omogenei per tutto il territorio comunitario da parte di esperti indipendenti.
- Scelta del sito di emissione. La scelta del luogo in cui effettuare le prove sperimentali è lasciata al notificante; nel caso in cui l'emissione avvenga su terreni messi a disposizione da aziende agricole o, comunque, non in aree di proprietà o gestite da enti di ricerca pubblici, possono verificarsi inconvenienti quali: perdita di informazioni rilevanti sul sito di emissione a causa di vendita, cambio di destinazione d'uso ecc. del terreno; danni alle aziende agricole per il verificarsi di effetti indesiderati della sperimentazione nel medio-lungo periodo; difficoltà ad individuare di volta in volta, per ciascun sito di emissione proposto, gli eventuali rischi per le colture, gli insediamenti, le aree naturali circostanti. Pertanto, la coltivazione a fini sperimentali dovrebbe essere effettuata in ambiente confinato ed in aree di proprietà o gestite da enti di ricerca pubblici.

- Valutazione del rischio ambientale. Le notifiche di sperimentazione devono contenere una valutazione del rischio ambientale (dir 2001/18/EC, art. 6, comma 1, punto b), intendendosi la valutazione degli effetti potenzialmente negativi, "diretti, indiretti, immediati e differiti, compresi gli effetti cumulativi a lungo termine, sulla salute umana e sull'ambiente, inclusi quelli su flora, fauna, fertilità del suolo, diversità biologica, catena alimentare animale e umana, salute animale, resistenza agli antibiotici (dir 2001/18/EC, allegato II, "Principi per la valutazione del rischio ambientale").

Partendo dal presupposto che le sperimentazioni in campo aperto, per loro stessa natura e nonostante ogni possibile precauzione venga presa, possono comportare il trasferimento del transgene all'esterno del sito o il suo permanere nell'ambiente dopo la fine della sperimentazione, è necessario che la valutazione del rischio prenda in considerazione anche gli effetti negativi sulla biodiversità di interesse agrario, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti tipici, biologici e di qualità, agli aspetti culturali e socioeconomici, ecc.

Come previsto in Italia dal Decreto legislativo n. 224/2003, che ha recepito la direttiva 2001/18/CE, le notifiche per l'emissione nell'ambiente di OGM a scopo di ricerca dovrebbero contenere anche la valutazione del rischio per l'agricoltura locale, effettuata sulla base di apposite linee guida.

- Studio dell'impatto degli OGM. Come si evince dall'analisi delle sperimentazioni effettuate con OGM, la maggior parte riguardano la valutazione delle caratteristiche agronomiche, mentre i ricercatori interessati a prove di impatto hanno molte difficoltà a trovare prove sperimentali con OGM in cui effettuare le proprie rilevazioni.

Le coltivazioni sperimentali con OGM, passate o tuttora in corso, dovrebbero essere oggetto di ricerche e monitoraggi sull'impatto degli OGM da parte della ricerca indipendente, oltre che da parte dello stesso sperimentatore. La normativa europea dovrebbe prevedere l'obbligatorietà di effettuare ricerche e monitoraggi nei siti delle emissioni per fini sperimentali da parte di enti pubblici al fine di rilevare eventuali effetti negativi impreveduti degli OGM in essi coltivati.